



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 02/03/2012

INDICE

<i>Art. 1 Oggetto e finalità</i>	4
<i>Art. 2 Definizioni</i>	4
<i>Art. 3 Classificazione dei rifiuti</i>	6
<i>Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata</i>	7
<i>Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento</i>	7
<i>Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali</i>	8
<i>Art. 7 Tipologie dei rifiuti da raccogliere</i>	9
<i>Art. 8 Divieti ed obblighi generali</i>	10
<i>Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti</i>	11
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI	11
<i>Art. 10 Disposizioni generali</i>	11
<i>Art. 11 Assimilazione dei rifiuti speciali</i>	11
<i>Art. 12 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati</i>	11
<i>Art. 13 Servizio di raccolta "porta a porta"</i>	13
<i>Art. 14 Gestione della frazione verde</i>	14
<i>Art. 15 Gestione della frazione umida</i>	14
<i>Art. 16 Autotattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)</i>	14
<i>Art. 17 Gestione della frazione secca residua</i>	15
<i>Art. 18 Gestione dei rifiuti ingombranti</i>	15
<i>Art. 19 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani</i>	16
<i>Art. 20 Gestione dei rifiuti urbani pericolosi</i>	16
<i>Art. 21 Conferimento e raccolta di materiali provenienti da manutenzioni e riparazioni domestiche derivanti dalle pratiche del fai da te</i>	16
<i>Art. 22 Altre raccolte differenziate</i>	17
<i>Art. 23 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione</i>	17
TITOLO III - GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	17
<i>Art. 24 Stazione ecologica comunale</i>	17
<i>Art. 25 Principi e finalità</i>	17
<i>Art. 26 Funzione dell'Ecocentro</i>	17
<i>Art. 27 Destinatari del servizio</i>	18
<i>Art. 28 Materiali conferibili</i>	18
<i>Art. 29 Separazione dei rifiuti</i>	18
<i>Art. 30 Conferimento per il recupero o riciclaggio</i>	19
<i>Art. 31 Pesatura</i>	19
<i>Art. 32 (Riuso)</i>	20
<i>Art. 33 Orario di Apertura</i>	20
<i>Art. 34 Informazioni ed assistenza</i>	21
<i>Art. 35 Obblighi e divieti e sanzioni</i>	21
TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI	21
<i>Art. 36 Spazzamento</i>	21
<i>Art. 37 Cestini stradali</i>	22
<i>Art. 38 Raccolta rifiuti abbandonati</i>	22
<i>Art. 39 Raccolta carogne animali</i>	22
<i>Art. 40 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili</i>	22
<i>Art. 41 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi</i>	22
<i>Art. 42 Pulizia dei mercati</i>	23
<i>Art. 43 Pozzetti stradali - grigliati</i>	23
<i>Art. 44 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche</i>	23
<i>Art. 45 Sgombero neve</i>	23
<i>Art. 46 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata</i>	24
<i>Art. 47 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati</i>	24
<i>Art. 48 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali</i>	24
<i>Art. 49 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale</i>	24
<i>Art. 50 Gestione dei rifiuti cimiteriali</i>	24
TITOLO V - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	26
<i>Art. 51 Principi fondamentali</i>	26
<i>Art. 52 Mezzi di raccolta</i>	26
<i>Art. 53 Destinazione dei rifiuti raccolti</i>	26
TITOLO VI - ACCERTAMENTI E SANZIONI	26
<i>Art. 54 Controlli ed accertamenti</i>	26

<i>Art. 55 Sanzioni</i>	27
TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	28
<i>Art. 56 Entrata in vigore</i>	28
allegato “1”	29
allegato “2”	33

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U., nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione integrata si prefigge lo scopo di garantire il rispetto dei principi di efficienza, economicità, equità e trasparenza.

2. Il presente Regolamento viene predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni.

3. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (es. stradale, domiciliare, presso il centro di raccolta differenziata, ecc.);
- c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
- d) stabilire le modalità di raccolta delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
- e) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- f) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) assicurare lo spazzamento stradale;
- h) assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti, compresi quelli cimiteriali;
- i) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

4. Il presente Regolamento tiene conto della direttiva europea 2008/98/CE e dell'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 introducendo elementi che possano consentire a) la prevenzione, b) il riutilizzo, c) il riciclaggio, d) il recupero ed infine e) lo smaltimento, adottando provvedimenti specifici secondo la gerarchia suesposta che comunque si basino sul principio che chi inquina paga.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle seguenti:

- **RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **RIFIUTO PERICOLOSO:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **UTENTE:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- **UTENZA:** locali ed aree, a qualsiasi uso destinati, ove si producano o possano, per caratteristiche oggettive, prodursi rifiuti solidi urbani ed assimilati;

- **UTENZE CONDOMINIALI:** edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
- **UTENZE DOMESTICHE:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **UTENZE NON DOMESTICHE:** locali e/o aree utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- **PRODUTTORE:** l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti;
- **RIFIUTO;** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **RAEE:** rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- **RACCOLTA DOMICILIARE:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta porta a porta;
- **RACCOLTA SU CHIAMATA:** la raccolta di rifiuti urbani od altri tipi di rifiuti effettuata presso il domicilio dell'utente preventivamente concordata con l'ente gestore.
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo;
- **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- **RIUSO:** non vengono considerati rifiuti quei materiali ancora in buono stato, intercettati prima del conferimento nei contenitori per i rifiuti, che possono essere riutilizzati tali e quali;
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **ECOCENTRO:** anche chiamato Centro per la Raccolta Differenziata, o Centro Ambiente, o Stazione Ecologica, è una area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti, urbani e speciali assimilati agli urbani, differenziati per frazioni omogenee conferiti direttamente dai produttori o detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Non è dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le frazioni di rifiuto conferibili sono prestabilite dall'Amministrazione comunale in base alla possibilità di raccolta e successivo inoltro al recuperatore e/o riciclatore, ovvero destinate allo smaltitore per quelle tipologie di rifiuti che non possono essere riciclate, come gli ingombranti non riciclabili (e.: materassi, ecc.), o quelle che devono essere smaltite in sicurezza (es.: pile esaurite, farmaci scaduti, ecc.);
- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti per rifiuti;
- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a

facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 184 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che vengono ulteriormente distinti in:
 - 1.1 rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa utilizzata per gli alimenti, ceneri spente di stufe e caminetti, materie simili;
 - 1.2 rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - 1.3 rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;
 - 1.4 rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - 1.5 rifiuto urbano pericoloso: pile, farmaci, batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - 1.6 rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184bis del più volte citato D.lgs 152/2006
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali,

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006, nonché i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, compresi quelli pericolosi, così come classificati nel presente articolo, sono tenuti a provvedere di norma, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

6. Non sono considerati rifiuti quegli oggetti intercettati prima del conferimento per lo smaltimento o riciclo, conferiti presso il Centro del Riuso, che a loro volta possono essere riutilizzati tali e quali.

Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato mediante separazione dei rifiuti per flussi omogenei con l'obiettivo di:

- diminuire la quantità dei rifiuti indifferenziati da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione e raccolta, riducendo la quantità di risorse necessarie per lo smaltimento, riducendo conseguentemente i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli o alla formazione di biomasse per la produzione di energia elettrica;
- raccogliere separatamente materiali ingombranti di origine domestica sia destinati al recupero (mobili, elettrodomestici, ecc.) sia quelli destinati allo smaltimento (materassi, ecc.) sia quelli che per le sostanze contenute debbano essere trattati per il recupero o smaltimento in sicurezza (Frigoriferi, Televisori, ecc.);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici), per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l'adozione di tecniche di raccolta separate;
- contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.

Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, in particolare nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.

4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
- salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando più possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Al Consorzio Intercomunale Vallesina – Misa (CIR33) spetta il coordinamento e l'indirizzo della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sulla base delle competenze attribuite dalla Legge, dallo Statuto costitutivo e dalla delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 18/10/2001 mentre al Comune spettano le competenze attribuite per Legge nella medesima materia.

3. Il Consorzio, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle utenze, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

4. Al Comune, come dall'Art. 198 del D. Lgs. 152/2006, spetta la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati fino a quando, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006, non verrà affidato all'Autorità d'Ambito. In questo caso il Comune concorrerà, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 del D. Lgs. 152/2006 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

5. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente Regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi.

6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

7. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

9. Vengono introdotte, in funzione delle utenze considerate e della conformazione urbanistica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

- conferimento presso stazione ecologica comunale o sovracomunale;
- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";

- ritiro su chiamata e/o programmata secondo calendario per alcune categorie di utenti e/o per particolari tipologie di rifiuti.

Il ritiro a domicilio (**raccolta porta a porta**) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati con le seguenti modalità:

- l'esposizione da parte delle Utenze dei contenitori (bidoni o cassonetti), di dimensione adeguata al servizio da svolgere, che il Comune distribuisce alle utenze domestiche e non;
- l'esposizione dei contenitori, ben chiusi e senza sacchi all'esterno di essi (anche per evitare il rovistamento e lo spandimento dei rifiuti da parte di animali randagi), deve avvenire a cura delle Utenze all'esterno dell'abitazione, in luogo pubblico o di uso pubblico (in quest'ultimo caso non vi devono essere limitazioni di qualunque natura all'accesso di persone e mezzi), secondo il calendario prestabilito, non prima delle ore 20 del giorno antecedente la raccolta stessa;
- a cura del Comune, attraverso ditte incaricate, sarà eseguito il regolare svuotamento dei contenitori, in genere nelle prime ore della mattina, ed i rifiuti saranno trasportati o verso impianti di trattamento o verso impianti di smaltimento. Dove i rifiuti non sono esposti in modo conforme con il presente regolamento non si effettuerà lo svuotamento dei contenitori o non saranno prelevati i rifiuti esposti. In questo caso saranno applicati sui contenitori dei bollettini di errato conferimento con le indicazioni a cui attenersi per regolarizzare il conferimento;
- ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le ore 20 del giorno di raccolta, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- custodire i contenitori ricevuti dal Comune all'interno delle pertinenze dell'immobile;
- i sacchi non ritirati o i bidoni non svuotati per mancato rispetto delle modalità di separazione e di esposizione (le indicazioni sono riportate nel bollettino di errato conferimento o altro contrassegno codificato che l'operatore applicherà sul bidone o sacco), dovranno essere ritirati come indicato nei punti precedenti e l'utente effettuerà la separazione come richiesto prima di effettuare nuovamente l'esposizione nei giorni preposti.

13. Il conferimento presso il Centro Ambiente è realizzato secondo le specifiche indicazioni riportate nell'apposito Regolamento.

Art. 7 Tipologie dei rifiuti da raccogliere

1. Il Comune definisce obbligatoriamente i servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e li suddivide in rifiuti differenziati ed indifferenziati.

2. I rifiuti indifferenziati sono quella parte residuale dei rifiuti per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata, a cui appartengono i seguenti materiali:

- carta ed imballaggi in carta e cartone
- contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
- materiali in plastica (compatibili con le qualità indicate dal recuperatore)
- farmaci scaduti, pile
- frazione organica
- frazione verde
- legno ed imballaggi in legno
- contenitori in metallo (barattoli, lattine, ecc.)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE: TV, monitor, frigo, piccoli e grandi elettrodomestici, ecc.)
- rifiuti ingombranti (mobilio, ecc.)

- vestiti usati, scarpe e borse
- contenitori per liquidi in vetro, altre tipologie analoghe di vetro, con esclusione dei vetri blindati e temperati
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione di origine domestica e derivanti dalle pratiche del “fai da te”

3. Il Comune, può organizzare ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Art. 8 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli precedenti e successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. E' vietato:

- a) l'abbandono di rifiuti;
- b) la combustione e/o l'incenerimento di rifiuti di qualunque natura e con qualunque modalità senza la prescritta autorizzazione indicata nel D.Lgs 152/2006;
- c) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
- d) il conferimento, nei contenitori con specifica destinazione, di rifiuti diversi dalla tipologia indicata nel contenitore stesso, secondo le disposizioni e le modalità impartite dal comune, di cui vengono date ampie ed opportune forme di pubblicità;
- e) esporre bidoni per rifiuti (riciclabili o meno), in luogo pubblico o d'uso pubblico, al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato dal Comune;
- f) esporre sacchi con rifiuti unitamente ai bidoni per la raccolta;
- g) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- h) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
- i) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- j) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, gettando rifiuti di qualunque natura e dimensione (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigarette, ecc.) o escrementi di animali o spandimento di olio e simili;
- k) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente forniti alle utenze;
- l) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale a meno che non vi siano particolari convenzioni tra questo Comune e il Comune di residenza di utenze autorizzate;
- m) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;

3. Viene considerato abbandono, oltre quanto indicato nella normativa nazionale:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" fuori degli orari regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti, raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta", fuori dei contenitori come indicato nel precedente comma 2.

4. Il Comune ed il Consorzio CIR33 attivano la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato. Per lo svolgimento di tale attività di vigilanza il CIR33 si avvarrà di proprio personale o personale incaricato, così come il Comune. Il Comune potrà inoltre avvalersi anche di volontari ambientali appositamente autorizzati dal Comune stesso.

5. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e delle necessarie dotazioni di protezione individuale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapo, ecc.).

6. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento.

7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, visto quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI

Art. 10 Disposizioni generali

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art. 3
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani ai sensi dell'articolo successivo.
- Rifiuti da imballaggio come definiti all'art. 218 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Art. 11 Assimilazione dei rifiuti speciali

1. Fatte salve le norme di Legge in vigore in materia di assimilazione, i criteri di assimilazione sono quelli previsti con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 25/05/1998 che si allega al presente Regolamento (allegato "1"), che viene e verrà aggiornato, secondo le disposizioni di legge e la possibilità di erogazione del servizio, in base alla qualità e quantità di rifiuti prodotti.

Art. 12 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite in questo regolamento dal Comune.

3. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche vengono determinate dal Comune, e sono:

- ❖ raccolta della frazione secca non riciclabile, con il sistema "porta a porta", in appositi contenitori, di varia forma e capienza secondo il tipo di utenza, forniti dal Comune (codificati per il riconoscimento dell'utente) - una volta la settimana;
- ❖ raccolta dei pannolini e/o pannoloni, con lo stesso bidone della indifferenziata o con apposito sacco fornito dal Comune, una volta la settimana, dietro specifica domanda dell'utente da rinnovare di anno in anno;
- ❖ raccolta della frazione umida con il sistema "porta a porta", in appositi contenitori, di varia forma e capienza secondo il tipo di utenza, forniti dal Comune - due volte la settimana con l'aggiunta di un ulteriore passaggio nel periodo estivo;
- ❖ le altre raccolte differenziate si effettuano presso l'Ecocentro denominato "Alligatore" secondo le modalità e l'orario di apertura specificati nell'apposito Regolamento che viene allegato al presente atto con la lettera C).

4. Il conferimento "porta a porta" con bidoni o cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è improntato ai seguenti principi volti a favorire l'igiene della fase di conferimento:

- a) i contenitori devono essere esposti ben chiusi in luogo pubblico (preferibilmente marciapiede, ove esiste) senza recare intralcio alla viabilità;
- b) è vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso. E' vietato inoltre conferire: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze irritanti e/o tossiche e/o esplosive che possano causare pericolo agli operatori;
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzando gli appositi contenitori e/o sacchetti; è fatto divieto di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori stabiliti dal Comune, ed in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti, nei limiti quantitativi dell'assimilazione agli urbani, è facoltà dell'utenza fare richiesta di altro più capiente contenitore all'ufficio competente;
- d) i contenitori dati in dotazione devono essere tenuti puliti ed esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta domiciliare, sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- e) l'esposizione deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti. Fuori dai centri abitati, l'esposizione deve avvenire nel punto di confluenza della stata privata o vicinale con quella comunale e/o pubblica o d'uso pubblico;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

5. Nei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) potranno essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che delle scuole e dei centri sportivi. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, devono espressamente autorizzare l'installazione e sono tenuti:

- a collocare i contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con il Comune nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- a comunicare al Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
- a provvedere al corretto conferimento/smaltimento dei rifiuti così raccolti.

Art. 13 Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio di raccolta chiamato "porta a porta" consiste nella raccolta il più vicino possibile all'ingresso dell'utenza presso la quale sono prodotti i rifiuti indicati nel precedente art. 12. Mira a responsabilizzare maggiormente gli utenti per effettuare nel miglior modo la differenziazione dei rifiuti; ciò è possibile potendo identificare il produttore dei rifiuti, dando ad essi indicazioni sulla raccolta stessa, segnalando e correggendo gli errori eventualmente commessi e, qualora necessario, applicare le sanzioni previste per le violazioni al presente regolamento ed alla normativa di riferimento. Per l'attuazione di quanto detto, è previsto che:

- a) i rifiuti vengono posti in contenitori per il successivo svuotamento o raccolta. I rifiuti devono essere collocati all'interno dei relativi contenitori in appositi sacchi: rifiuti organici - in mater-bi o di altro materiale biodegradabile compostabile; i rifiuti indifferenziati in sacchi in plastica anche non biodegradabile;
- b) solo per i rifiuti indifferenziati si usano bidoni codificati (uno per utenza) e/o sacchi (qualora sia consentito l'utilizzo di questo sistema di raccolta) numerati o codificati anch'essi, distribuiti dal Comune e registrati a nome dell'utenza stessa, mentre per le altre tipologie si usano bidoni o sacchi non codificati o numerati; la sequenza di gestione è la stessa;
- c) i bidoni così riempiti vanno esposti al di fuori di ogni stabile sede del produttore, in luogo pubblico o d'uso pubblico nella parte esterna della recinzione (ove esista) lungo il marciapiede o la strada pubblica. In area vasta, fuori dai centri abitati, l'esposizione va effettuata sulla strada pubblica (comunale o provinciale).
- d) qualora, per particolari casi e difficoltà nella collocazione dei contenitori, su richiesta degli utenti, previo consenso del Comune ed autorizzazione del proprietario della strada o area privata, è possibile effettuare la raccolta all'interno dell'area stessa.
- e) gli utenti sono tenuti a rimuovere i contenitori per la raccolta domiciliare nei tempi indicati al precedente art. 12), qualora non vengano rispettati, dopo uno o più richiami, con sistematicità e ripetitività, sarà facoltà del Comune rimuovere i contenitori ed addebitare agli utenti quanto fissato per l'occupazione **abusiva del suolo pubblico.**

2. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio o compromettere il valore estetico di particolari edifici o monumenti, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

3. Nelle utenze di tipo domestico condominiale e/o collettive oltre a quelle di tipo economico-produttive, i contenitori per la raccolta sono normalmente posti negli spazi condominiali o privati, comunque all'interno dell'area di pertinenza delle stesse. I contenitori verranno portati nella parte esterna della recinzione (in luogo pubblico) in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

4. Alle utenze di cui al precedente comma verranno consegnati appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia agli amministratori del condominio e/o ai titolari dell'attività economico produttiva e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

5. Le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti riciclabili (già assimilati agli urbani) dovranno effettuare la consegna dei rifiuti stessi in maniera distinta per flussi merceologici, concordando le date e gli orari con il gestore del Centro di Raccolta.

6. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

7. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito a cura del Comune un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 14 Gestione della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde dei R.U., viene effettuata di norma, per quanti non possono effettuare il trattamento di compostaggio domestico di detti rifiuti, attraverso il conferimento a cura degli utenti stessi presso la stazione ecologica comunale. Sono escluse dal servizio le utenze di tipo agricolo che dovranno provvedere al trattamento e/o smaltimento in proprio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere destinati o a impianti di trattamento anaerobico per il recupero energetico o al recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

3. I costi che derivano da tale gestione, dal momento in cui verrà attivata la TARSU/TIA, vanno addebitati (con specifico calcolo) agli utenti che usufruiscono del servizio, o aggiunti alla parte variabile della stessa.

Art. 15 Gestione della frazione umida

1. La raccolta della frazione umida dei R.U. viene effettuata con il sistema "porta a porta" con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli, con l'accortezza di evitare problemi di ordine igienico-sanitario.

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà comunque garantito il servizio almeno in una delle giornate.

3. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche di compostabilità stabilite dal Comune, posti all'interno di specifici bidoni consegnati agli utenti dotati di sistema antirandagismo.

4. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei R.U. verranno utilizzati appositi contenitori i quali di norma saranno svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta per le utenze domestiche.

5. I rifiuti così raccolti sono conferiti in appositi impianti di compostaggio per la produzione di compost da destinare all'agricoltura o in recuperi ambientali, ovvero in impianti per la produzione di biogas per la produzione di energia.

6. La pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 16 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico sulla frazione organica dei rifiuti (a cui può essere aggiunta la frazione verde), anche tramite interventi di

riduzione della Tassa/Tariffa, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria degli utenti, da sottoscrivere da parte degli interessati e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

2. Ogni utente o gruppi di utenti interessati al compostaggio domestico potranno eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare, in una area da lui condotta ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo di eventuali compostiere fornite dal Comune, o con diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 17 Gestione della frazione secca residua

1. La raccolta della frazione secca residua o indifferenziata dei R.S.U. viene effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza di norma settimanale. Nella frazione secca sono conferibili i pannolini e pannoloni, la cui raccolta avviene contestualmente agli indifferenziati. Per particolari o maggiori esigenze è istituito uno specifico ulteriore intervento di raccolta.

2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un giorno, che non sia festivo.

3. I rifiuti secchi residui dovranno essere, nel caso contengano sostanze acuminate o taglienti, residui alimentari od organici di qualunque tipo e natura (es. pannolini e pannoloni), ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni e quindi conferiti all'interno di contenitori stabiliti dal Comune.

4. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati, verranno consegnati idonei contenitori (cassonetti, nei limiti volumetrici di assimilazione), che verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Art. 18 Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) e/o quelli che per dimensione non possono essere racchiusi nei contenitori consegnati agli utenti per essere utilizzati nel normale circuito di raccolta.

2. I rifiuti ingombranti si distinguono in ingombranti non riciclabili (destinati allo smaltimento) e quelli riciclabili o riutilizzabili destinati al riciclo o al riuso:

- sono non riciclabili, ad esempio, i materassi, i cuscini, altre tipologie di oggetti multimateriali non separabili;

- sono riciclabili tutti i RAEE, i mobili in metallo o legno in cattive condizioni ed altri che sono composti di materiali oggetto della raccolta differenziata;
3. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta presso l'Ecocentro "Alligatore", secondo le modalità indicate nell'allegato Regolamento dello stesso.
 4. La consegna presso la stazione ecologica è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento.
 5. Potrà essere attivato un servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti, esclusivamente per le utenze domestiche, i cui costi saranno a carico dei richiedenti.
 6. E' vietato manomettere i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE (es.: tagliare le serpentine dei frigoriferi e congelatori, rimuovere motori dalle lavatrici, danneggiare i tubi catodici dei televisori, ecc.).

Art. 19 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani

1. Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che dovranno essere separati e conferiti con le modalità dei rifiuti domestici.

Art. 20 Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

2. A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori presso la stazione ecologica; per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori nell'Ecocentro "Alligatore";
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori dislocati nell'Ecocentro "Alligatore";
- gli altri rifiuti particolari (ad esempio oli esausti.) devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore nell'Ecocentro "Alligatore".

3. I rifiuti così raccolti verranno conferiti ai recuperatori o smaltitori in possesso delle necessarie autorizzazioni.

4. La raccolta dei RAEE, classificati pericolosi (televisori, frigoriferi, ecc.), deve essere effettuata con molta attenzione, affinché non vengano danneggiati o smembrati. Tutti i RAEE devono comunque essere conferiti integri al centro di raccolta, così come disposto nell'accordo ANCI/Centro di Coordinamento RAEE, al fine di consegnarli integri ai Sistemi Collettivi, che li ritirano.

Art. 21 Conferimento e raccolta di materiali provenienti da manutenzioni e riparazioni domestiche derivanti dalle pratiche del fai da te

1. Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dalle pratiche del "fai da te", devono essere conferiti, presso le stazioni ecologiche secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento. Sono esclusi conferimenti da parte delle imprese del settore, in quanto tali rifiuti restano non assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006.

2. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, con le pratiche del "fai da te", possono essere conferiti presso le stazioni ecologiche secondo le modalità dell'apposito Regolamento. Sono esclusi conferimenti da parte delle imprese del settore, poiché restano non assimilati agli urbani i rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera b), del D.lgs. 152/2006.

Art. 22 Altre raccolte differenziate

1. Il Comune può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi della stazione ecologica comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.
2. All'atto dell'istituzione il Comune stabilirà, le modalità operative e di gestione del nuovo servizio e ne darà ampia comunicazione ed informazione agli utenti.

Art. 23 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Comune, in collaborazione con il Consorzio CIR33 ed altre eventuali istituzioni ed associazioni, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione della popolazione.
2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.
3. Inoltre dovranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Vengono inoltre attivate iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.

TITOLO III - GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 24 Stazione ecologica comunale

1. La stazione ecologica, denominata *Alligatore*, è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata e custodita), destinata al ricevimento, direttamente dagli utenti, di R.U. e loro frazioni separate per flussi omogenei. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata dai seguenti articoli.

Art. 25 Principi e finalità

Il Centro per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti, di seguito denominato Ecocentro o Stazione Ecologica, è un'area recintata, custodita ed aperta nei giorni ed orari prestabiliti, durante i quali i soggetti ammessi, individuati all'art. 3, possono conferire gratuitamente differenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati.

L'Ecocentro è realizzato con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata, il riciclo dei materiali recuperabili ed il Riuso dei materiali in buono stato che possono essere riutilizzati tali e quali. In questo modo l'Ecocentro contribuisce, in maniera significativa, alla diminuzione della quantità di rifiuti da conferire in discarica e, quindi, all'abbattimento dei costi di smaltimento. La Stazione Ecologica rappresenta, inoltre, un importante strumento di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità della vita.

Art. 26 Funzione dell'Ecocentro

L'Ecocentro è un'area pubblica, situata in Serra de' Conti, via Nicolini n° 5, Zona industriale Caffarelli (strada per Castiglioni), ove si possono conferire varie tipologie di rifiuti che, per qualità e dimensioni, non possono essere conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare. In esso sono altresì raccolte quelle tipologie di rifiuti che non sono oggetto della raccolta differenziata domiciliare. Infine sono conferibili all'Ecocentro tutti quegli oggetti ancora in buono stato e che daranno vita al Riuso.

Le modalità d'utilizzo dell'Ecocentro sono predisposte al fine di regolamentare l'uso dell'area da parte degli utenti e, per una suddivisione accurata dei rifiuti sulla base della loro natura, in modo da favorire la raccolta di materiali recuperabili attribuendo agli stessi maggior valore.

Art. 27 Destinatari del servizio

Per effetto della convenzione con i comuni limitrofi, stipulata nel 2008, sono ammessi alla fruizione dell'area:

A) le utenze domestiche residenti nei Comuni di Serra de' Conti, Arcevia, Barbara e Montecarotto;

B) le utenze domestiche dei cittadini non residenti, che hanno una abitazione nei Comuni sopra elencati;

C) le utenze non domestiche (per le tipologie di rifiuti di seguito meglio specificate) site nei territori dei predetti Comuni.

Tutte le utenze di cui sopra, per avere l'accesso all'Ecocentro, devono risultare iscritte nei ruoli e dimostrare il pagamento della TASSA/TARIFFA RIFIUTI. Il riconoscimento degli utenti e la relativa possibilità di conferimento, è attuato attraverso il sistema informatico dell'Ecocentro, nel quale sono installate le banche dati dei Comuni appartenenti al progetto, la cui consultazione è facilmente effettuabile con la Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale.

Art. 28 Materiali conferibili

Sono conferibili, presso il Centro di raccolta, tutti i rifiuti, secondo l'elenco sotto riportato:

TIPOLOGIA
CARTA
CARTONE
LEGNO
VETRO
PLASTICA IMBALLAGGI
PLASTICA Altri Tipi
METALLI "ferro ed altro"
BATTERIE
PILE
MEDICINALI
OLIO MINERALE
OLIO VEGETALE
ABITI USATI
RAEE Gruppo R1 (frigoriferi e congelatori)
RAEE Gruppo R2 (grandi bianchi: lavatrici, ecc.)
RAEE Gruppo R3 (televisori e monitor)
RAEE Gruppo R4 (piccoli elettrodomestici)
RAEE Gruppo R5 (sorgenti luminose)
INERTI "calcinacci"
INGOMBRANTI
VERDE (sfalci e potature)

Tutti i materiali devono essere conferiti alla Stazione Ecologica già separati, per frazioni omogenee, secondo le disposizioni tecniche, allegate in calce (**allegato "1"**), che vengono adottate dall'Ente gestore e comunicate all'utenza mediante volantini o altri mezzi di informazione.

In caso di dubbi o incertezze sulla destinazione dei materiali da conferire, è necessario chiedere chiarimenti agli operatori e seguire le indicazioni fornite dagli stessi. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni degli operatori, gli utenti non potranno effettuare il conferimento.

Art. 29 Separazione dei rifiuti

Occorre separare attentamente ogni tipologia di rifiuto, senza mescolarne due o più tipi (anche se sembrano simili – es.: **bottiglie** di plastica con altri oggetti in plastica come giocattoli, buste, ecc.).

Evitare di selezionare materiali sporchi o contaminati (es.: stracci intrisi d'olio, carta in cui erano avvolti carni e pesci, bottiglie o barattoli con evidenti residui di qualunque natura, ecc.), che

devono essere smaltiti con il sistema della raccolta del secco indifferenziato, già attivo in ogni Comune aderente.

Eliminare dalla raccolta differenziata anche i materiali bicomponenti che non possono essere separati, e dovranno quindi essere smaltiti anch'essi nel secco indifferenziato, con esclusione del Tetrapak che può essere conferito nella carta o cartone, opportunamente lavato e schiacciato.

Nel caso in cui alcuni rifiuti composti da differenti materiali possano essere recuperati, occorre separarli con la massima cura possibile, al fine di ottenere materie prime secondarie di qualità (**es.: porte** con parti metalliche e/o vetri, che devono essere separate – dai **divani e poltrone** possono essere recuperate le parti in legno o metallo) la stessa operazione può essere effettuata con molti materiali che altrimenti andrebbero persi.

I rifiuti così selezionati vanno introdotti nei rispettivi contenitori, evitando di abbandonarli a terra o fuori di essi. Fare attenzione alle indicazioni scritte nei container. Non introdurre mai rifiuti non separati.

Per una migliore gestione dell'impianto occorre separare i rifiuti direttamente a casa e mantenerli separati fino al conferimento presso il Centro di Raccolta Differenziata, riducendo il volume quanto più possibile (schiacciare le bottiglie di plastica, ripiegare o tagliare le scatole di carta o cartone, ecc.).

La separazione deve essere comunque effettuata prima dell'accesso all'area di pesatura e conferimento. Non è ammesso l'accesso ad autoveicoli o altri mezzi di trasporto contenenti materiali non separati per tipologia.

Art. 30 Conferimento per il recupero o riciclaggio

L'accesso all'Ecocentro è consentito a tutti, comprese le ditte artigianali, industriali, commerciali e di servizio, quando intendono conferire materiali riciclabili e rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità indicata nel Regolamento del Comune di Serra de' Conti. Resta comunque inteso che il trasporto, a carico dei conferitori diversi dalle utenze domestiche, debba avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Per ogni raccolta, non è possibile introdurre materiali diversi dal tipo indicato nella classificazione riportata nel contenitore.

Nessun mezzo di trasporto (autovettura, autocarro, motocarro, ecc.) può accedere nell'area di conferimento; il mezzo deve essere parcheggiato nello spazio appositamente attrezzato per la sosta o fuori dall'Ecocentro, e quindi l'utente deve scaricare i rifiuti e trasportarli con gli appositi carrelli. Viene fatta eccezione per il conferimento di rifiuti ingombranti recuperabili, non soggetti a pesatura, che per quantità, peso o volume non è possibile trasportare a mano o con i carrelli.

Non è consentito alle ditte conferire rifiuti speciali, assimilati non riciclabili, o pericolosi.

All'ingresso dell'Ecocentro di raccolta il custode controllerà la qualità e la correttezza della separazione dei materiali; nel caso in cui siano riscontrate delle scorrettezze, l'utente verrà invitato a provvedere ad una più accurata separazione. Qualora non vi provveda, tali materiali non potranno essere conferiti, non verrà consentito l'accesso e l'utente dovrà riprenderli a proprio carico.

E' vietato abbandonare i rifiuti (anche riciclabili) nei pressi dell'Ecocentro o al suo interno, anche in orario di chiusura. Tale comportamento è considerato "abbandono" e sanzionato secondo legge.

Art. 31 Pesatura

I rifiuti sotto elencati (tipo per tipo ed uno alla volta) potranno essere pesati con la tessera sanitaria (codice fiscale); ad ogni pesatura, verranno attribuiti alcuni punti (secondo il tipo e la quantità di materiale), in modo che, a fine anno, vengano "premiati" coloro che si saranno adoperati maggiormente nella raccolta differenziata. I punteggi saranno attribuiti come a seguito indicato. Le ditte artigianali industriali, commerciali e di servizio possono pesare unicamente quei rifiuti riciclabili provenienti dagli uffici e servizi (es.: carta, bottiglie di plastica, ecc.) con esclusione dei rifiuti industriali e degli imballaggi (plastica, cartone, ecc.).

procedure per la pesatura:

1) depositare i rifiuti riciclabili nel carrello divisi per tipologia;

- 2) posizionare il carrello sopra la bilancia;
- 3) passare la Tessera sanitaria (codice fiscale) davanti al lettore ottico;
- 4) selezionare sul video il tipo di materiale conferito e confermare la pesata;
- 5) ultimata l'operazione, rimuovere il carrello e scaricare i rifiuti nel container corrispondente alla tipologia pesata.

Il **custode** agevolerà le operazioni di conferimento, aiutando l'utenza nello scarico dei materiali, e fornendo indicazioni sulle modalità di recupero e sull'uso delle attrezzature.

Elenco dei rifiuti che si possono pesare e dei punti ad essi attribuiti:

- 1) vetro (solo bottiglie) 3 punti/Kg
- 2) carta e cartone 5 punti/Kg
- 3) bottiglie di plastica 15 punti/Kg
- 4) cellofan e sacchi di plastica 15 punti/Kg
- 5) olii minerali 5 punti/Kg
- 6) olii vegetali 10 punti/Kg
- 7) pile 1 punti/Kg
- 8) medicinali 1 punti/Kg
- 9) indumenti 5 punti/Kg
- 10) barattoli e lattine in metallo 5 punti/Kg
- 11) lampade e tubi al neon 1 punti/Kg

Elenco dei rifiuti che si devono pesare e che non generano il premio (la pesatura si effettua al fine dell'attribuzione del quantitativo al Comune di appartenenza dell'utente)

- 1) Sfalci d'erba e patate
- 2) Ingombranti non riciclabili (es. Materassi, ecc.)

Art. 32 (Riuso)

I materiali o oggetti accantonati nei locali destinati al RIUSO possono essere prelevati da chiunque ne faccia richiesta, il quale assume su di se ogni beneficio ed onere, sollevando il Comune gestore da ogni responsabilità su quanto prelevato, compresi eventuali danni a cose e/o persone che l'uso, proprio od improprio, degli stessi possa produrre. Di tale disposizione verrà dato ampio e rilevante avviso nei locali del Riuso, in modo che chiunque acceda possa prenderne visione e conoscenza, con effetto di accettazione tacita.

Fino a diversa organizzazione della gestione del RIUSO (affidamento a terzi del servizio, gestione sovracomunale, ecc.) nulla è dovuto per il prelievo di detti materiali: non viene tenuto un registro di carico e scarico sulla quantità e qualità degli oggetti o materiali prelevati. Resta l'onere, per chi preleva, di pesare (ai soli fini di rendicontare la mancata produzione di rifiuti) gli oggetti ed i materiali prelevati, mediante l'uso della stessa tessera utilizzata per le raccolte differenziate seguendo le stesse procedure.

Art. 33 Orario di Apertura

L'orario di apertura verrà stabilito in base alle esigenze del servizio ed indicato all'ingresso dell'Ecocentro. Indicativamente è il seguente.

Lunedì	8.00 – 13.00	Giovedì	8.00 - 13.00
Martedì	15.30 – 19.30 (14.30 - 18.30 invernale)	Venerdì	15.30 – 19.30 (14.30 - 18.30 invernale)
Mercoledì	8.00 – 13.00	Sabato	8.00 – 13.00

Il Comune di Serra de' Conti, sentiti anche i Sindaci dei Comuni convenzionati, potrà stabilire l'orario più idoneo a rendere il servizio più rispondente alle esigenze dell'utenza.

Art. 34 Informazioni ed assistenza

I custodi forniranno tutte le informazioni richieste in materia di conferimento e riciclaggio dei rifiuti. Qualsiasi ulteriore informazione sul servizio e su problemi specifici potrà essere reperita presso la direzione dell'Ecocentro.

Art. 35 Obblighi e divieti e sanzioni

1. Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
- divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o all'esterno della Stazione Ecologica;
- divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;
- divieto di spostamento dei contenitori;
- obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente predisposta.

2. Inoltre è fatto espresso divieto di :

- effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;
- accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- introdursi nell'area al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 36 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato, seguendo un percorso e orari prestabiliti dal Comune, in modo da intervenire almeno una volta al mese, come indicato nel prospetto allegato "2".

2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali ed alcuni tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi urbane;
- g) aree che ospitano i mercati comunali o feste e manifestazioni pubbliche.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi, da effettuarsi in giorni prestabiliti. Nel caso in cui tali giorni siano festivi (non rientranti nel calendario delle sagre, feste ed altre manifestazioni organizzate dal Comune), lo spazzamento verrà anticipato o posticipato di un giorno, massimo due se cade nuovamente di festa.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e, dove indicato, nelle fasce orarie prestabilite attenendosi in modo rigoroso ai limiti temporali prefissati
7. I rifiuti raccolti durante lo spazzamento vanno conferiti direttamente in discarica. Solo nei casi in cui non sia possibile il conferimento, verranno stoccati in una apposita area per il successivo inoltro alla discarica.

Art. 37 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune installa appositi cestini.
2. I cestini stradali vengono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con le medesime modalità e periodicità previste per detti servizi.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 38 Raccolta rifiuti abbandonati

1. Il servizio riguarda la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia delle stesse aree.
2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dagli operatori della raccolta dei rifiuti su segnalazione del Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale e la pulizia dell'area ove erano stati abbandonati.
3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi vanno conferiti a ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
4. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono. Ai responsabili saranno addebitati i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 39 Raccolta carogne animali

1. Il servizio di raccolta rifiuti provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.
2. Le attività di allevamento devono gestire i rifiuti di origine animale seguendo autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, i cui costi sono a loro totale carico.

Art. 40 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 41 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui

viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori nelle predette aree.

2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle proprie aree in uso.

Art. 42 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi in appositi sacchi distribuiti dal Comune e conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti organici.

Art. 43 Pozzetti stradali - grigliati

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti periodicamente, secondo un calendario prestabilito, ed ogni qualvolta se ne riscontra l'ostruzione tale da impedire il regolare deflusso delle acque. Il servizio di spazzamento è tenuto a verificare l'efficienza delle caditoie in concomitanza con gli eventi meteorici.

2. E' vietato introdurre rifiuti, liquidi e solidi, negli stessi.

Art. 44 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione. I rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

3. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 45 Sgombero neve

1. In caso di nevicata il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;

- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele crioidratiche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Nel caso di aree pubbliche date in uso e/o private ad uso pubblico, impegnate da tavoli o banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Art. 46 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.
2. Agli stessi è altresì fatto obbligo di sgomberare la neve dal luogo ove abitualmente espongono i bidoni per la raccolta dei propri rifiuti con il sistema "porta a porta".

Art. 47 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 48 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree. Nel caso di ulteriore inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio pubblico, ed il Comune ne rimette i costi ai responsabili.

Art. 49 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 50 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
- a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..
2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori

secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni igienico-sanitarie per il trattamento degli stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 devono:

- essere confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale;
- essere depositati provvisoriamente, solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in idonea area all'interno del cimitero;
- essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

TITOLO V - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 51 Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.
2. In particolare, la gestione del servizio deve:
 - a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).
3. Per tutto quello non espressamente riportato in questo regolamento valgono le norme nazionali, regionali e provinciali che normano la materia.

Art. 52 Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o alla stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti (solidi e liquidi) ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
2. Gli automezzi di cui al comma precedente devono essere autorizzati secondo le norme vigenti.
3. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.
6. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati. I mezzi danneggiati per qualsiasi motivo devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Art. 53 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani e assimilati (non riciclabili - secco indifferenziato) conferiti al servizio di raccolta pubblico avviene presso l'impianto previsto nella Piano Provinciale dei rifiuti, o altri impianti autorizzati dalla Provincia o della Regione. Le altre tipologie di rifiuti, derivanti dalla raccolta differenziata, sono destinate agli impianti indicati nelle convenzioni o accordi o indicazioni, relativi ad ogni tipologia di rifiuti.
2. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

TITOLO VI - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 54 Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e tutte le Autorità competenti.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnalatici descrittivi e ad ogni altra operazione

tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Il Comune e/o Consorzio CIR33 il potranno provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione e all'istituzione di ulteriori soggetti a cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento avvalendosi anche di volontari ambientali appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

4. I proventi delle somme riscosse con l'emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.

5. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Consorzio e/o dall'Amministrazione Comunale o per iscritto.

Art. 55 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 euro a 600 nei confronti dei responsabili delle violazioni, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. La predetta sanzione è raddoppiata se si tratta di violazioni nella gestione dei rifiuti pericolosi. Non è esclusa la eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria qualora il fatto potrebbe costituire reato. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile o amministratore del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.

3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del Sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

4. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 56 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.

ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

estratto della deliberazione consiliare n. 31/1998

omissis...

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

PREMESSO che l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 24/4/1998, n. 128, con effetto dal 22/5/1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente legge comunitaria n. 146 del 22/2/1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

CHE, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista; per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs 5/2/1997, n. 22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 9, del d.lgs n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura o destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

PRESO ATTO della circolare 7/5/1998, n. 119/E, con la quale il ministero delle finanze suggerisce ai comuni (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per quei rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs n. 22/1997 e ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione del Comitato interministeriale 27/7/1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt. 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del d.lgs n. 22/1997);

OSSERVATA ancora che la nuova disciplina di cui al precisato art. 21 prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisca espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa; e che, nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art. 18, comma 2, lett. d), del d.lgs n. 22/1997, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri

qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario e urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

DELIBERA

- 1.- di prendere atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-97, n. 128, del 24/4/1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del comitato interministeriale del 27/7/1984;
- 2.- di dichiarare, con effetto dall'entrata in vigore della legge comunitaria sopra citata, l'assimilazione ai rifiuti urbani elencati al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) dell'art. 7 del D.lgs n. 22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precisato comma 2, lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e nelle quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico, come già precisato nel vigente Regolamento;
- 3.- di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del d.lgs n. 22/1997 e che si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo comma esclusivamente per gli imballaggi secondari costituiti da carta o cartone per i quali è attiva la raccolta differenziata;
- 4.- di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;
- 5.- di allegare la presente deliberazione al Regolamento del servizio di nettezza urbana, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 19 settembre 1994 e da considerarsi quale normativa transitoria dello stesso, in attesa dell'emanazione da parte dei Ministeri competenti dei Regolamenti attuativi del citato decreto legislativo 22/97.

**Rifiuti speciali assimilati agli urbani
(Rif.: art. 5, comma 1, lettera d)**

- Imballaggi in genere
- Contenitori vuoti
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- Fogli di carta
- Cassette, pallets
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
- Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti
- Pelle e simil pelle
- Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni)
- Resine termoplastiche e termo indurenti
- Imbottiture, isolanti termici e acustici
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli
- Frammenti e manufatti in gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè
- Scarti dell'industria molitoria o della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
- Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

**Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali
(Rif.: art. 7)**

1) contengano una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa;

2) contengano una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al Decreto 915 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato;

3) contengano una o più delle altre sostanze figuranti nell'allegato al Decreto 915 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la corrispondente CL risulti maggiore a uno, non calcolando le concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;

4) provengano dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 della Delibera del Comitato, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.

ZONE DI SPAZZAMENTO

UNA VOLTA A SETTIMANA

CENTRO STORICO	CORSO ROMA
	VIA GARIBALDI
	VIA DON MINZONI
	VIA ARMELLINI
	VIA LEONE AMICI (con giardinetti)
	VIA ORAZIO CAOSI
	PIAZZA GRAMSCI (+ chiostro S. Francesco)
	PIAZZA MATTEOTTI
	VIA PORTA DELLA CROCE
	VIA SANTA MARIA
	VIA I° MAGGIO
	VIA SAN FRANCESCO
	PIAZZA IV NOVEMBRE (mercato)
	VIA MONTESSORI
OSTERIA	VIA OSTERIA (ZONA SEMAFORO)
	VIA MEME'
	VIA MADONNA DEL PIANO (fino alla banca)
CENTRO STORICO	CORSO ROMA
	VIA GARIBALDI
	VIA DON MINZONI
	PIAZZA GRAMSCI (+ chiostro S. Francesco)
	PIAZZA MATTEOTTI

UNA VOLTA AL MESE (TERRITORIO DIVISO IN QUATTRO PARTI)**I° PERCORSO**

CAPOLUOGO (SUD)	BORGO LEOPARDI
	VIA TOGLIATTI
	VIA FONTE
	VIA NENNI
	VIA ALDO MORO
	VIA ROMITA
	VIA SANTA LUCIA
	VIA TRIONFI HONORATI
	VIA SUOR MARIA BENVENUTI

II° PERCORSO

OSTERIA	VIA CUCCHIERI
	VIA ROSSINI
	VIA GIGLI
	VIA BRODOLINI
	VIA MADONNA DEL PIANO (tutta)
Capoluogo (NORD)	VIA GRANDI
	VIA DI VITTORIO
ZI (sud)	VIA RINALDONI
	VIA NICOLINI

III° PERCORSO

ST E RI	VIA AGABITI
---------	-------------

	VIA PERGOLESI
	VIA BUSSETO
	VIA MALPICI
	VIA MANNUCCI
	VIA TOMASSINI
	VIA RAFFAELLO SANZIO
	VIA OSTERIA
	VIA SEVERINO MENE'
	VIA BEATO GHERARDO

IV° PERCOROSO

Zona Artigianale	VIA MATTEI
	VIA MERLONI
	VIA MERLI
	VIA VANONI
	VIA SARAGAT (compreso parcheggio)
	VIA CERESANI
capoluogo (NORD)	VIA MARTORELLO (campus scolastico)
	VIA CAPPANNINI
	VIA BOCCONI
capoluogo (SUD)	VIA GRANDI
	VIA DI VITTORIO

Sono esclusi dallo spazzamento i tratti di strada privi di pavimentazione, di cordolo e/o marciapiede

Lo spazzamento manuale prevede la raccolta di tutti i rifiuti con attrezzature manuali (scopa, badile, secchio, ecc.)